

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XCVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		AMENDOLA PIETRO	1102, 1106
PRESIDENTE	1097	VICENTINI	1102, 1104
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		CASTELLI AVOLIO	1103
Aumento da lire 1.000.000 a lire 15.000.000 del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti. (1737)	1097	TREMELLONI	1103, 1104, 1106
PRESIDENTE	1097, 1098	ZERBI	1105, 1106
FERRERI, <i>Relatore</i>	1098	Votazione segreta:	
Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato. (1753)	1098	PRESIDENTE	1106
PRESIDENTE	1098, 1100		
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	1099, 1100	La seduta comincia alle 9,30	
VICENTINI	1100	MARTINELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
TURNATURI	1100	Congedi.	
CORBINO	1100	PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Casoni, De Palma e Walter.	
COSTA	1100	Seguito della discussione del disegno di legge:	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Aumento da lire 1.000.000 a lire 15.000.000 del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti. (1737).	
Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1723)	1100	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Aumento da lire 1.000.000 a lire 15.000.000 del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle	
PRESIDENTE	1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1106		
CORBINO, <i>Relatore</i>	1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106		
MANNIRONI	1102, 1103, 1105, 1106		

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti.

FERRERI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il presente disegno di legge è già stato discusso nella precedente seduta del 17 corrente e mentre la Commissione si è trovata d'accordo sulla proposta di elevare da un milione a 15 milioni di lire il contributo a favore delle Casse di assistenza e previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti, non si è trovata invece d'accordo circa la formulazione dell'articolo 2 in quanto nel decorso esercizio finanziario, per il quale era anche previsto detto aumento, la copertura della maggiore spesa avveniva in gran parte con i fondi stanziati sul capitolo 175 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio 1949-50, chiuso al 30 giugno scorso. Per cui resta possibile soltanto, per il citato esercizio, elevare il contributo da 1 milione a 6 milioni, utilizzando i 5 milioni che a questo scopo erano stati programmati nell'ottavo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo, utilizzazione prevista dalla legge 30 novembre 1950, n. 993.

Per l'esercizio corrente, poi, viene provveduto con i fondi iscritti al capitolo 195 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1950-51. Se in tal senso venisse emendato l'articolo 2, ne proporrei l'approvazione.

PRESIDENTE. Dato che nella precedente seduta del 17 corrente è stato approvato l'articolo 1, passiamo ora alla discussione degli articoli 2 e 3.

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere risultante dalla presente legge viene fatto fronte fino alla somma di lire 10.000.000 con i fondi iscritti al capitolo 175 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e, per la restante somma di lire 5.000.000, con una quota parte delle maggiori entrate accertate con la legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento) ».

FERRERI, *Relatore*. In conseguenza di quanto ho precedentemente esposto, propongo che l'articolo stesso sia sostituito dal seguente:

« Al maggiore onere della somma di lire 5.000.000 per l'esercizio 1949-50, risultante dalla presente legge, viene fatto fronte con una

quota parte delle maggiori entrate accertate con la legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

Per l'esercizio 1950-51 si provvede con i fondi iscritti al capitolo 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dal relatore:

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

FERRERI, *Relatore*. In relazione al nuovo testo dell'articolo 2 ora approvato, si rende necessario modificare l'articolo 1, approvato nella precedente seduta del 17 corrente, sostituendo le parole: « è elevata a partire dall'esercizio finanziario 1949-50 da lire 1.000.000 a lire 15.000.000 » con le altre: « è elevata a lire 6.000.000 per l'esercizio 1949-50 ed a lire 15.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 ».

PRESIDENTE. Osservo che, di conseguenza, si rende anche necessario modificare il titolo del disegno di legge, sopprimendo le parole: « da lire 1.000.000 a lire 15.000.000 ».

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito, sia per questa modificazione sia per l'altra dianzi accennata dal relatore di cui si terrà conto in sede di coordinamento.

(Così resta stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato. (1753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato ».

Il relatore, onorevole Balduzzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

BALDUZZI, *Relatore*. Il servizio di tesoreria in origine è stato affidato alla Banca di Italia col regio decreto-legge n. 533, del 10 dicembre 1894 e il primo periodo di gestione venne fissato dal 1° febbraio 1885 al 31 dicembre 1912.

Da allora ad ogni scadenza vennero emanati gli atti legislativi di proroga, l'ultimo dei quali è stato il decreto ministeriale del 31 dicembre 1936 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio 1937), che è venuto a scadere il 31 dicembre 1950.

Col presente disegno di legge si propone l'ulteriore proroga di detta gestione al 31 dicembre 1965.

Se fin da quegli anni ormai lontani il servizio di tesoreria dello Stato venne affidato alla Banca d'Italia e in seguito ininterrottamente da questa esplicito, non è soltanto per ragioni di tradizione ma soprattutto perché un compito di così vasta mole non può essere svolto che dall'Istituto di emissione.

Anzitutto la Banca d'Italia è il solo istituto che per legge è tenuto a far funzionare proprie sedi nei capoluoghi di tutte le provincie, oltre a possedere anche in centri minori una vasta rete di filiali dotate tutte della occorrente attrezzatura di locali, impianti di sicurezza, ecc.

Ed è soltanto l'Istituto di emissione che con un così largo numero di filiali in tutto il paese può mantenere scorte monetarie tali da assicurare in qualunque momento che le casse dello Stato siano in grado di far fronte alle normali esigenze e a quelle che improvvisamente potrebbero manifestarsi.

È noto come, si può dire giornalmente, si verificano, sia localmente nelle provincie, che globalmente nella complessiva gestione di cassa delle tesorerie, sfasamenti notevoli fra l'introito e la spesa ed è facile comprendere come nessun ente finanziario che non sia l'Istituto di emissione potrebbe fronteggiare queste inevitabili fluttuazioni. Sono tutt'altro che infrequenti le giornate nella quali le differenze fra entrate e uscite in più o in meno, superano i 40-20 miliardi.

È noto altresì che in forza dell'articolo 2 della legge 7 maggio 1948, n. 544, la Banca d'Italia nella gestione del servizio di tesoreria è tenuta a consentire che lo Stato prelevi allo scoperto fino al 15 per cento del complessivo importo degli originari stati di previsione della spesa effettiva e successive variazioni. Anche il peso di un simile impegno finanziario, che, sulla base dei bilanci dello Stato di questi anni potrebbe ascendere a

oltre 200 miliardi, non può essere assunto che dall'Istituto di emissione.

Le accennate ragioni, strettamente tecniche, rendono necessario che il servizio di tesoreria nelle provincie continui ad essere esplicito dalla Banca d'Italia; a tali ragioni può aggiungersi la considerazione che il detto Istituto è convenientemente attrezzato nei mezzi e nel personale, per esplicitare questo servizio così ponderoso e complesso.

Per dare un'idea dell'imponenza del movimento e delle cifre, possono bastare i seguenti dati:

Il volume delle operazioni, quali risultano dalle contabilità provvisorie a tutto il 30 giugno 1950 per l'esercizio 1949-50, si compendia (escluse le partite di giro) nelle seguenti risultanze:

<i>Entrata.</i>	<i>In totale miliardi</i>
	—
Erario Stato:	
Entrata di bilancio	1.500.4
Entrate fuori bilancio:	
Buoni del tesoro emessi	847.6
Vaglia del tesoro e fondi somministrati	4.504.3
Contabilità diverse:	
Contabilità speciali	1.433.5
Depositi provvisori	100.7
Contabilità varie	516.6
	8.903.1
	8.903.1
 <i>Uscita.</i>	
Erario Stato:	
Spese di bilancio	1.421.0
Spese fuori bilancio:	
Buoni del tesoro ordinari pagati	874.4
Vaglia del tesoro e fondi somministrati	1.555.8
Pagamenti per conto amministrazioni autonome	3.010.9
Contabilità diverse:	
Contabilità speciali	1.430.9
Depositi provvisori	97.7
Contabilità varie	511.5
	8.902.2
	8.902.2

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

Come si dichiara nella relazione, che accompagna il disegno di legge, il Ministro per il tesoro si è riservata la facoltà di affidare all'Amministrazione delle poste, nonché ad altri istituti di credito, particolari servizi, attualmente compresi in quello generale di tesoreria, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti che vengono stabiliti con legge per i servizi stessi.

Al fine poi di assicurare la continuità del servizio di tesoreria viene proposto di dare al provvedimento efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 1951.

Ciò premesso, propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VICENTINI. Vorrei sapere se attualmente il servizio di tesoreria venga espletato dalla Banca d'Italia in tutto il territorio nazionale.

BALDUZZI, *Relatore*. Sì, in tutto il territorio nazionale.

VICENTINI. Compresa la Sicilia?

BALDUZZI, *Relatore*. Sì, compresa la Sicilia.

VICENTINI. Dico questo perché mi era stata data notizia che in Sicilia il servizio di tesoreria era stato devoluto al Banco di Sicilia.

TURNATURI. Effettivamente è così; ma per i servizi della regione, non dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La gestione del servizio di tesoreria affidata alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1950, giusta l'articolo 4 del decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1936, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1937, per l'attuazione del regio decreto-legge 21 luglio 1935, n. 1293, continua ad essere tenuta dalla Banca stessa fino al 31 dicembre 1965, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto col successivo articolo.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della

presente legge, con facoltà di riservare alla Amministrazione delle poste, nonché ad altri istituti di credito particolari servizi, attualmente compresi in quello di cui al precedente articolo 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti, che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.

(È approvato).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia dal 1° gennaio 1951 ».

CORBINO. Quest'ultimo articolo parla di « entrata in vigore », ecc.; successivamente si dice: « ed ha efficacia ». Mi sembra che la parte relativa all'entrata in vigore non abbia ragione d'essere.

COSTA. Basterebbe dire: « ha efficacia ».

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 3 nel seguente testo:

« La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1951 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per l'esecuzione e il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'esecuzione e il finanziamento dei censimenti generali della popolazione, dell'industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie ».

Come i colleghi ricorderanno nella precedente seduta del 19 corrente la nostra Commissione aveva demandato l'esame preliminare degli articoli del disegno di legge, già approvato dalla Commissione permanente, finanze e tesoro del Senato, ad un comitato ristretto, incaricandolo altresì di considerare attentamente il testo degli emendamenti proposti dal relatore onorevole Corbino. Questi riferirà ora sui risultati dei lavori di tale comitato.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

CORBINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il comitato ha preso in esame il nuovo testo da me proposto in sostituzione di quello approvato dal Senato. L'articolo 1 presentava un problema di una certa importanza: quello relativo alla data di effettuazione dei censimenti. Anzitutto, contrariamente a quanto è stato ritenuto dall'altro ramo del Parlamento, si è stabilito di effettuare le due rilevazioni (demografica e commerciale) in due epoche differenti. Quanto ai giorni delle due rilevazioni stesse, si è accolto il principio che fra l'una e l'altra non debba passare un periodo maggiore ai venti giorni in modo che gli stessi ufficiali di censimento, che hanno collaborato al censimento demografico, possano essere tratti in parte per effettuare quello industriale.

La data del 4 novembre contenuta nel testo approvato dal Senato non è stata ritenuta adatta perché troppo avanzata nella stagione autunnale: il mese di novembre, infatti, risente già delle influenze di carattere stagionale soprattutto per le aziende che lavorano all'aperto. Quindi si è pensato di anticipare la data del censimento industriale alla metà di ottobre (il 16 per l'esattezza della data) in cui la struttura tecnica di lavoro delle aziende è presso a poco quella media e tipica. Poiché si era deciso di fare prima il censimento della popolazione, questo è stato fissato per il 30 settembre.

Alcuni colleghi avevano obiettato che alla fine di settembre una parte della popolazione montana si sarebbe trovata fuori dai propri centri di residenza per ragioni di lavoro. Da apposite indagini effettuate è però risultato che tale popolazione non ritorna prima della fine di novembre o anche dopo se le condizioni climatiche lo consentono. Quindi la data del 30 settembre è stata tenuta ferma in quanto lo spostamento che si sarebbe dovuto effettuare per tener conto di quella obiezione, sarebbe stato eccessivo.

Al comitato si è poi prospettata un'altra difficoltà: quella che per alcuni centri la data del censimento potesse coincidere con le elezioni comunali e provinciali che normalmente si svolgeranno in primavera, ma che per alcuni centri non è escluso siano rinviate all'autunno. Abbiamo interessato della cosa il Ministro dell'interno e questo ci ha confermato che l'eventualità di dette elezioni autunnali per alcuni centri è probabile, ma ci ha dato assicurazione che la data del 30 settembre non sarà utilizzata per tali operazioni elettorali, in modo che possa essere riservata esclusivamente al censimento.

Concludendo, il primo articolo verrebbe proposto nella seguente formulazione:

« Il 30 settembre e il 16 ottobre 1951 avranno luogo in ciascun comune, rispettivamente, il IX censimento generale della popolazione e il III censimento generale dell'industria, commercio e delle attività economiche ausiliarie.

In connessione col censimento generale della popolazione sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni e potranno essere effettuate particolari indagini di carattere economico e sociale ».

PRESIDENTE. Premesso che il testo in discussione è quello proposto dal relatore, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo definitivo ora letto dal relatore medesimo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il censimento generale della popolazione determinerà per ciascun comune:

a) la popolazione residente, che sarà considerata popolazione legale sino al censimento successivo, e la popolazione presente o di fatto;

b) il numero delle famiglie e convivenze e la rispettiva composizione;

c) il sesso, lo stato civile, la data e il luogo di nascita, il comune di dimora abituale e il grado di istruzione di ciascun censito, sia esso presente o temporaneamente assente alla data di censimento; per gli stranieri sarà determinata anche la cittadinanza;

d) il luogo, il motivo e la durata dell'assenza per le persone temporaneamente assenti alla data di censimento;

e) le caratteristiche professionali di ciascun censito, e cioè la professione o arte o mestiere esercitato, la posizione nella professione e la specie dell'attività economica o amministrativa o sociale dell'azienda o ente presso cui il censito è occupato alla data di censimento o lo era precedentemente se disoccupato; per i conduttori di azienda agricola o forestale sarà determinato anche il titolo di possesso del fondo ».

CORBINO, *Relatore*. All'articolo 2, del testo da me proposto, sono state presentate dal Comitato una proposta di modificazione formale ed una di modificazione sostanziale.

Nell'ultima parte della lettera e) dove si dice « il censito è occupato alla data di censimento o lo era precedentemente se disoccupato »; in luogo del punto e virgola si dovrebbe mettere il punto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

Poi il periodo continua: « Per i conduttori di azienda agricola o forestale sarà determinato anche il titolo di possesso del fondo ». Qui si dovrebbe aggiungere: « e per i disoccupati sarà indicata la data alla quale hanno lasciato l'ultima occupazione ».

Si tratta di avere una rilevazione del periodo medio di disoccupazione. Siccome nel censimento noi richiediamo la professione anche ai disoccupati, basta aggiungere una piccola colonna nella quale essi, quando sono disoccupati, indicano la data nella quale hanno perduto il posto di lavoro. Così si potrà conoscere per quanto tempo costoro sono rimasti disoccupati.

MANNIRONI. Alla lettera e) dell'articolo 2 proporrei di sopprimere la prima frase: « le caratteristiche professionali di ciascun censito, e cioè ». Quando diciamo: « la professione o arte o mestiere esercitato » mi sembra che abbiamo già detto quello che vogliamo sapere. Non v'è bisogno di enunciare una specie di disposizione generale, che si rende inutile in quanto successivamente vi è la specificazione.

Circa l'ultima frase propongo che si torni al testo del Senato. Anziché dire: « anche il titolo di possesso del fondo », mi sembra sia meglio dire: « la forma di conduzione del fondo ». In sostanza, noi ci dobbiamo preoccupare di sapere quale sia la forma con la quale si conduce l'azienda, e non già se si possiede l'azienda a titolo particolare o di successione. Con questa dizione mi sembra che si riesca ad ottenere una migliore precisazione anche sotto il profilo tecnico-giuridico.

AMENDOLA PIETRO. L'ultimo comma del corrispondente articolo del testo del Senato prevedeva anche l'ampiezza e la forma di conduzione. Il relatore onorevole Corbino ha soppresso questa dizione. Quando egli ebbe ad illustrarci il nuovo testo, fece presente che si sarebbe svolto a parte un censimento agricolo delle aziende. Ma questo censimento non ci potrà dare elementi sufficienti per dedurre personalmente l'entità della proprietà dei fondi in conduzione. Cioè, dal censimento agricolo sapremo che esiste un certo numero di aziende, ma da esso non risulteranno le diverse proprietà appartenenti a un medesimo individuo. Penso pertanto che sarebbe opportuno, per conoscere l'entità dei fondi secondo l'estensione, ripristinare il testo del Senato.

VIGENTINI. Ritengo superflua la richiesta dell'onorevole Amendola. Faccio presente che qui si tratta di rilevare tutte le no-

tizie comprese quelle economico-finanziarie concernenti i cittadini residenti nel comune. Infatti l'articolo 2 comincia così: « Il censimento generale della popolazione determinerà per ciascun comune ». Ora, non possiamo introdurre nella rilevazione comunale quel giusto elemento, che forse sarà possibile rilevare soltanto attraverso lo specifico censimento agricolo. Non si possono individuare le proprietà che il censito ha anche in altri comuni, quando qui si parla di rilevazione per ciascun comune. Pertanto, pur comprendendo la richiesta dell'onorevole Amendola, credo che essa possa esser tenuta presente solo in sede di censimento agricolo.

CORBINO, *Relatore*. Circa la proposta soppressiva dell'onorevole Mannironi, non sono d'accordo. La parola: « cioè » enumera le altre condizioni alle quali si riferisce la frase in generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Mannironi insiste nel togliere la prima frase del paragrafo e), dato che poi è detto: « la professione o arte o mestiere esercitato ».

CORBINO, *Relatore*. Allora bisogna dire: « la professione o arte o mestiere esercitati da ciascun censito ». In questo senso sono d'accordo.

MANNIRONI. Sta bene.

CORBINO, *Relatore*. Circa la richiesta dell'onorevole Amendola (Pietro, non v'è dubbio che i dati che egli desidera siano interessanti; però non dobbiamo dimenticare che qui si tratta del censimento della popolazione, non di quello agricolo. Noi dobbiamo accertare una qualità riguardante un cittadino. E esso conduttore di fondo, è colono, è mezzadro, è proprietario del fondo, è bracciante agricolo? L'indicazione dell'ampiezza potrebbe dar luogo a questo inconveniente: un individuo censito nel comune A, ma che ha terre anche nel comune B, che cosa deve indicare? Su questo punto ho interpellato l'Istituto centrale di statistica. Questo mi ha fatto notare che una indagine relativa all'ampiezza dell'azienda agricola, fatta in sede di censimento della popolazione, darebbe risultati così lontani dalla realtà per cui è consigliabile di non farla. Essa complicherebbe enormemente i compiti degli ufficiali di censimento.

L'onorevole Mannironi propone poi che per l'ultima parte del paragrafo si ritorni al testo del Senato: « la forma di conduzione del fondo ». Faccio notare che per gli agricoltori sono state previste le posizioni di conduttore non coltivatore, di conduttore coltivatore, di colono parziario, mezzadro, ecc., e che soltanto per le due posizioni di condut-

tore non coltivatore e di conduttore coltivatore è indicato il titolo di possesso. Comunque, se voi ritente il toglierlo, lo possiamo fare.

MANNIRONI. Così si semplificherebbe.

CASTELLI AVOLIO. La lettera *e*), modificata come propone l'onorevole Mannironi, sarebbe molto più chiara.

CORBINO, *Relatore*. Accetto la modifica.

Allora le lettere *a*), *b*) e *c*) del testo da me presentato resterebbero immutate, mentre la lettera *e*) risulterebbe del seguente tenore:

e) la professione o arte o mestiere esercitati da ciascun censito, la posizione nella professione e la specie dell'attività economica o amministrativa o sociale dell'azienda o ente presso cui il censito è occupato alla data di censimento o lo era precedentemente se disoccupato. Per i conduttori di azienda agricola o forestale sarà determinata anche la forma di conduzione del fondo e, per i disoccupati, sarà indicata la data alla quale hanno lasciato l'ultima occupazione ».

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la lettera *c*), mentre nel testo del Senato lo stato civile vien posto prima del sesso, in questo testo il sesso viene posto prima dello stato civile. Vi è qualche ragione?

CORBINO, *Relatore*. La prima qualificazione che si fa della popolazione riguarda il sesso. Poi segue lo stato civile.

CASTELLI AVOLIO. Vorrei chiedere all'onorevole Corbino se le parole « la posizione nella professione » si possano sostituire con qualche termine più chiaro.

CORBINO, *Relatore*. È un termine tecnico.

TREMELLONI. È stato sempre usato.

CORBINO, *Relatore*. Per esempio, un ingegnere che lavora momentaneamente alle dipendenze del Genio civile, è pur sempre libero professionista. La professione ha carattere transitorio. Questi chiarimenti saranno stabilibili nel regolamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2 che, con gli emendamenti che il relatore dichiara di accettare, risulta del seguente tenore:

« Il censimento generale della popolazione determinerà per ciascun comune:

a) la popolazione residente, che sarà considerata popolazione legale sino al censimento successivo, e la popolazione presente o di fatto;

b) il numero delle famiglie e convivenze e la rispettiva composizione;

c) il sesso, lo stato civile, la data e il luogo di nascita, il comune di dimora abituale e il grado di istruzione di ciascun censito, sia esso presente o temporaneamente assente alla data di censimento; per gli stranieri sarà determinata anche la cittadinanza;

d) il luogo, il motivo e la durata della assenza per le persone temporaneamente assenti alla data di censimento.

La professione o arte o mestiere esercitati da ciascun censito, la posizione nella professione e la specie dell'attività economica o amministrativa o sociale dell'azienda o ente presso cui il censito è occupato alla data di censimento o lo era precedentemente se disoccupato. Per i conduttori di azienda agricola o forestale sarà determinata anche la forma di conduzione del fondo e, per i disoccupati, sarà indicata la data alla quale hanno lasciato l'ultima occupazione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il censimento generale dell'industria, commercio e attività economiche ausiliarie determinerà:

a) la consistenza numerica delle ditte e degli stabilimenti, opifici, laboratori, miniere, esercizi, negozi, ecc., sia pubblici che privati anche se inattivi temporaneamente alla data di censimento, che esplicano la loro attività nell'industria, nei trasporti e comunicazioni, nel commercio, nel credito o assicurazione, nei servizi, nelle attività artigiane;

b) le più importanti caratteristiche strutturali delle unità di censimento alla data del 16 ottobre 1951, quali la natura giuridica dell'impresa, l'attività economica esercitata, la forza motrice installata, i mezzi di trasporto in dotazione, il personale addetto;

c) i principali dati di carattere economico relativi all'attività svolta nell'anno 1950, quali l'ammontare delle retribuzioni al personale; il valore complessivo delle materie prime e ausiliarie impiegate nella produzione; le spese complessive di trasformazione, costruzione, riparazione, manutenzione degli edifici e degli impianti; il valore complessivo della produzione; la specie e la quantità dei principali prodotti fabbricati e delle materie prime ed ausiliarie impiegate nella produzione; le giacenze a fine d'anno dei principali prodotti ».

CORBINO, *Relatore*. A questo articolo vi è una sola modificazione alla lettera *a*). Dato che prima si parla di attività si è ritenuto di sostituire alle parole: « nei servizi, nelle at-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

tività artigiane » le altre: « nei servizi, nell'artigianato ».

TREMELLONI. Propongo un comma aggiuntivo del seguente tenore:

« La rilevazione della produzione massima ottenibile con gli impianti e l'età degli stessi sarà compiuta nei limiti indicati dal regolamento ».

Abbiamo evitato, cioè, di introdurre modificazioni nel comma *b*) o nel comma *c*) perché questa rilevazione della produzione massima ottenibile e della età degli impianti è estremamente difficile dal punto di vista tecnico. Abbiamo ritenuto così utile rinviare la questione al regolamento, il quale potrà porre delle limitazioni a questa rilevazione; di modo che si rileveranno quelle unità di censimento per le quali non sorgano estreme difficoltà tecniche nelle operazioni di rilevazione.

VICENTINI. Desidero fare qualche osservazione per quanto riguarda il paragrafo *c*) di questo articolo.

Ricordo che un maestro, il professor Giorgio Mortara, ha sempre insegnato che per arrivare il più possibile vicino alla realtà delle cose che si devono censire bisogna usare formule indirette in modo che non si destino preoccupazioni di altro genere, estranee alla rilevazione statistica, da parte del censito. Ora, quando noi domandiamo l'ammontare delle retribuzioni al personale; il valore complessivo delle materie prime e ausiliarie impiegate nella produzione; le spese complessive di trasformazione, costruzione, riparazione, manutenzione degli edifici e degli impianti; il valore complessivo della produzione, noi in sostanza domandiamo gli elementi del conto profitti e perdite o rendite e spese dell'industria!

TREMELLONI. Nel censimento del 1937-1939 ciò era stato già chiesto.

VICENTINI. Precisare con questa specificazione di termini, significa ottenere dei dati che sono lontanissimi dal vero in quanto rappresentano la parte più riservata e gelosa dell'attività di ogni industria.

Io domando perciò se non sia possibile ottenere gli stessi elementi in forma diversa, cioè se sia possibile cercare di formulare le stesse domande in una forma meno precisa affinché sia possibile arrivare agli scopi che ci si prefigge, senza destare le preoccupazioni cui ho accennato; dato che sappiamo che il bilancio di un'azienda di produzione è fatto anche agli effetti fiscali, si rileverebbero dei dati influenzati da quelle preoccupazioni.

CORBINO, *Relatore*. O noi rinunziamo a chiedere questi dati o li chiediamo sapendo

a priori che possono essere inficiati da un certo grado di approssimazione perché non vedo come altrimenti si potrebbe modificare la dizione proposta.

VICENTINI. Per esempio, il valore complessivo delle materie prime, agli effetti di una rilevazione di qualità, non dice nulla; sarebbe necessario sapere il consumo delle materie prime, cioè la quantità consumata, ciò che può avere un significato. Per la manutenzione degli edifici e degli impianti si tratta di un dato che non dice nulla perché si può spendere molto o poco per la manutenzione nonostante che il macchinario sia di data recente.

D'altra parte, in questo modo, si concorre a motivare delle preoccupazioni che possono rendere inefficace questa rilevazione in quanto i dati offerti vengono prospettati partendo dalle preoccupazioni precedenti. Si potrebbe, per esempio, eliminare la frase: « manutenzione degli edifici e degli impianti ».

TREMELLONI. Le spese di manutenzione sono importanti per calcolare il valore aggiunto.

CORBINO, *Relatore*. Questo materiale che si richiede, per quanto potrà essere viziato da errori di denuncia, è importantissimo per avere qualche elemento per il calcolo del reddito nazionale. Ciò perché noi stiamo parlando spesso di reddito nazionale, ma, purtroppo, in tutte le nostre rilevazioni statistiche, non abbiamo neanche un punto di partenza.

Così, per quanto possano essere sbagliati (e noi lo sappiamo già) i dati forniti dalle aziende, potremo, poi, tuttavia, attraverso indagini particolari, avere degli elementi correttivi che ci consentiranno di integrare i dati che ci vengono richiesti.

Del resto, le notizie di cui alla lettera *c*) o si chiedono (e non credo che si possa adoperare una formula differente) oppure ci si rinunzia; ma, allora, praticamente si rinunzia ad un obiettivo più importante che ci si proponeva di raggiungere col censimento industriale.

Non ho nessuna difficoltà ad accogliere il principio che riguarda le difficoltà sollevate dall'onorevole Vicentini, ma non vedo la maniera di superare queste difficoltà.

Noi sappiamo, per esempio, che un'indagine sull'età delle donne porterebbe alla constatazione che esse sono molto più giovani degli uomini; perciò gli ufficiali di censimento hanno il dovere di chiedere i documenti per ottenere un'età esatta.

VICENTINI. Non insisto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

ZERBI. Tutti i nostri censimenti danno dei risultati che non sono corrispondenti alla realtà; però sono stati sempre studiati dei correttivi per cercare di rendere questi dati aderenti alla realtà e ciò si potrà fare anche per il censimento economico.

Io sono d'accordo con l'onorevole Vicentini, però, mentre ci possiamo attendere delle denunce per difetto, avremo anche delle denunce per eccesso e bisognerà tener conto dell'epoca in cui verrà fatto il censimento. Una domanda, per esempio, sui consumi di materie prime fatta nelle attuali circostanze, probabilmente condurrà ad errori per eccesso, perché si è portati ad esagerare, dato che si vede in questa domanda un'assegnazione di materie prime, ecc. Però, se noi vogliamo fare una rilevazione di carattere economico non possiamo che farla, presso a poco, con quelle domande.

Inoltre una domanda abbastanza analitica su questo piano induce sempre a dover rispondere qualche cosa anche a chi voglia sfuggire alla risposta. Così, se scendiamo ad una certa analisi, chi sta cercando la via per modificare la sua denuncia nel senso delle sue preoccupazioni, non sempre riesce, sui singoli dati analitici, ad essere coerente e quindi questa somma di errori in vario senso, nel complesso del censimento, tende a portare una certa correzione e quindi dà degli indici correttivi.

MANNIRONI. Vorrei chiedere al relatore se sia possibile modificare la dizione usata in un certo punto del paragrafo c), relativamente all'accertamento delle materie prime e ausiliarie impiegate nella produzione.

Ora, qui si dice che nel censimento si dovrà chiedere il valore complessivo delle materie prime ausiliarie impiegate. Io credo che noi potremmo raggiungere meglio lo scopo che ci prefiggiamo se, oltre a chiedere il valore, chiedessimo anche e soprattutto la quantità.

CORBINO, *Relatore*. Vi è la specie, la quantità dei principali prodotti fabbricati e delle materie prime ausiliarie impiegate nella produzione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 che, con la modificazione proposta dal relatore alla lettera a), resta così formulato:

« Il censimento generale dell'industria, commercio e attività economiche ausiliarie determinerà:

a) la consistenza numerica delle ditte e degli stabilimenti, opifici, laboratori, mi-

niere, esercizi, negozi, ecc. sia pubblici che privati anche se inattivi temporaneamente alla data di censimento, che esplicano la loro attività nell'industria, nei trasporti e comunicazioni, nel commercio, nel credito o assicurazione, nei servizi, nell'artigianato;

b) le più importanti caratteristiche strutturali delle unità di censimento alla data del 16 ottobre 1951, quali la natura giuridica dell'impresa, l'attività economica esercitata, la forza motrice installata, i mezzi di trasporto in dotazione, il personale addetto;

c) i principali dati di carattere economico relativi all'attività svolta nell'anno 1950, quali l'ammontare delle retribuzioni al personale; il valore complessivo delle materie prime e ausiliarie impiegate nella produzione; le spese complessive di trasformazione, costruzione, riparazione, manutenzione degli edifici e degli impianti; il valore complessivo della produzione; la specie e la quantità dei principali prodotti fabbricati e delle materie prime ed ausiliarie impiegate nella produzione; le giacenze a fine d'anno dei principali prodotti ».

(È approvato).

Vi è ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Tremelloni:

« La rilevazione della produzione massima ottenibile con gli impianti e l'età degli stessi sarà compiuta nei limiti indicati dal regolamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« La rilevazione delle abitazioni determinerà i dati e le notizie relativi alla specie dell'abitazione; al numero delle stanze o vani utili; all'esistenza di cucina, di impianti di elettricità, riscaldamento, gas, igienico-sanitari e acqua potabile; al titolo di godimento della abitazione ».

CORBINO, *Relatore*. Non abbiamo creduto di aggiungere il numero delle persone che abitano, perché tale numero è richiesto dalla lettera b) del precedente articolo 2 relativo al censimento generale della popolazione, in cui si dice: il numero delle famiglie e convivenze e la rispettiva composizione. Quindi o v'è una famiglia o v'è una convivenza nella stessa abitazione, automaticamente si accerta il numero delle persone che vi abitano.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

MANNIRONI. Ma non si sarebbe potuto organizzare la rilevazione delle abitazioni, per avere un'idea precisa dell'affollamento?

CORBINO, *Relatore*. L'affollamento si ottiene automaticamente perché le schede del censimento sono fatte per famiglie. Ora, se vi sono anche due famiglie, conviventi in una abitazione, esse hanno due schede, che, però, agli effetti delle abitazioni costituiscono una scheda sola. Ecco perché si ottiene il numero delle persone che dimorano in ogni abitazione. È un dato desunto dalla lettera *b*) dell'articolo 2.

ZERBI. Come controllo per eventuali errori.

CORBINO, *Relatore*. No, perché nel censimento della popolazione raccogliamo la popolazione presente e la popolazione residente. Quindi bisogna indicare, agli effetti delle abitazioni, le due cose. Ecco perché non credo necessario chiedere ciò, altrimenti finisce che spuntano dei dati assolutamente fuori della realtà. Ne abbiamo di ciò parlato a lungo ieri in sede di Comitato e siamo arrivati alla conclusione che non vi è altro da fare che lasciare le cose come avevo proposto. Comunque, se vengono fatte delle insistenze non ho alcuna difficoltà ad esaminare quello che si potrà fare.

AMENDOLA PIETRO. Tecnicamente, dalla citata lettera *b*), risulterà che in una determinata abitazione dimorano, ad esempio, la famiglia Corbino e la famiglia Amendola, ma non risulterà il numero dei vani.

CORBINO, *Relatore*. Risulta dall'articolo 4. È la stessa scheda.

TREMELLONI. Dobbiamo indicare l'abitabilità.

CORBINO, *Relatore*. Nel testo approvato dal Senato erano indicate le condizioni generali di abitabilità e di locazione.

Ora, l'abitabilità è una cosa così soggettiva che non è possibile darne nella legge la definizione. Ecco perché nella riunione di ieri del Comitato abbiamo proposto di aggiungere nella prima parte, dove si dice: « La rilevazione delle abitazioni determinerà i dati e le notizie relativi alla specie dell'abitazione » le parole « anche in relazione all'abitabilità », nell'intesa che nelle norme del regolamento si indicheranno le condizioni che determinano l'abitabilità. Per esempio, una camera che sia al di sotto del livello della strada, oppure che abbia o non abbia il pavimento, la cucina, e che non sia sufficientemente aereata. Queste indicazioni le lasciamo

al regolamento. Quindi abbiamo una certa ampiezza di indagini.

Il testo definitivo, sarebbe così concepito:

« La rilevazione delle abitazioni determinerà i dati e le notizie relativi alla specie dell'abitazione anche in relazione alla abitabilità; al numero delle stanze o vani utili; alla esistenza di cucina, di impianti di elettricità, riscaldamento, gas, igienico-sanitari e acqua potabile; al titolo di godimento della abitazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo ora letto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni di cui all'articolo 1 saranno raccolte a mezzo di fogli e questionari, conformi ai modelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione.

I fogli relativi al censimento della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare ».

CORBINO, *Relatore*. L'articolo 5 è un articolo di modalità che ripete le solite disposizioni dei censimenti precedenti. I fogli relativi al censimento della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare perché un esemplare deve restare al comune. Ciò non è detto ora; è detto dopo.

MANNIRONI. È detto nel testo del Senato.

CORBINO, *Relatore*. Ma nel testo da me proposto viene detto in seguito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Aumento da lire 1.000.000 a lire 15 milioni del contributo previsto dall'articolo 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633, a favore delle Casse di assistenza e di previdenza del-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1951

le associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti » (1737):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

« Proroga della gestione del servizio di tesoreria per lo Stato » (1753):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Cavinato, Cifaldi, Corbino, Costa, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Pecoraro, Pieraccini, Ponti, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Sullo, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Zerbi.

Sono in congedo:

Casoni, De Palma, Walter.

La seduta termina alle 12.